



**A Tutti i soggetti promotori della
Regione Puglia**

OGGETTO: *Obbligo di pagamento dell'imposta di bollo sulle Convenzioni di tirocinio extracurricolare. Comunicazione di interruzione del periodo di esenzione previsto per gli anni 2021 e 2022.*

La presente nota per confermare che, ai sensi dell'art. 2, all. A, DPR 642/1972, le convenzioni per l'attivazione dei tirocini extracurricolari *sono soggette all'imposta di bollo del valore di 16,00* - fatte salve le tassative ipotesi di esenzione individuate dallo stesso decreto (artt. 16 e 27bis Tab. B), nonché dall'art. 82, comma 5, Dlgs. 117/2017, ovvero eventuali ipotesi di temporanea esenzione previste da normativa *ad hoc* (cfr art. 10bis L. 69/2021 e art. 1, comma 731 L. 234/2021, circ. Agenzia delle Entrate n. 3 del 4 febbraio 2022) - e comunicare che, alla data del 31 dicembre 2022, è scaduta l'esenzione dell'imposta di bollo prevista per gli anni 2021 e 2022 dalla specifica normativa da ultimo richiamata.

Pertanto, per le convenzioni di tirocinio extracurricolare sottoscritte a far data dal 01.01.2023, è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00.

Il suddetto obbligo è relativo alla sola Convenzione e non si estende anche al Progetto formativo individuale ed alla eventuale documentazione allegata (es. le autodichiarazioni dei soggetti ospitanti), ed è di norma a carico del soggetto ospitante, fatti salvi diversi accordi in tal senso sottoscritti con il soggetto promotore.

Il pagamento dell'imposta di bollo potrà avvenire mediante pagamento ad intermediario convenzionato con AdE (il quale rilascerà apposito contrassegno/ex marca da bollo), oppure in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta tramite mod. F24 (art. 3, comma 1, DPR 642/1972).

Per le convenzioni relative ai tirocini finanziati con fondi pubblici (es. tirocini finanziati nell'ambito del programma Garanzia Giovani), verrà implementata apposita funzionalità sulla piattaforma regionale in uso "Sistema Puglia" e si procederà alla pubblicazione delle istruzioni operative. Nelle more della realizzazione della suddetta implementazione procedurale trovano applicazione le modalità e le indicazioni operative sopra descritte.

Si precisa che le esenzioni previste dall'art. 16 all. B, DPR 642/1972 per gli Enti pubblici riguardano esclusivamente i soggetti espressamente elencati (cfr Interpello AdE 495/2020), nonché che, qualora in virtù di disposizioni speciali non sia dovuta l'imposta di bollo (oltre ai casi previsti dal richiamato art. 16, all. B, anche i casi previsti dall'art. 27bis tab. B, DPR 642/1972, ovvero i casi di cui all'art. 82, comma 5, Dlgs. 117/2017), nella convenzione dovrà essere riportato il riferimento normativo che ne dispone l'esenzione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000.

Qualora una delle parti della Convenzione risulti rappresentata dall'Università è comunque dovuta l'imposta di bollo e non opera l'esenzione di cui all'art. 16, all. B, DPR 642/1972.

La presente nota viene pubblicata sui portali regionali www.lavoroperte.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it - Sezione Politiche e Mercato del Lavoro, oltre che, a cura delle



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

delle competenti strutture Arpal Puglia, sui portali territoriali del SIL in uso Sintesi, e la suddetta pubblicazione vale come notifica a tutti gli interessati.

Si invitano tutti i soggetti promotori a garantire la verifica sul regolare adempimento dell'obbligo e ad adeguare il modello di convenzione regionale in uso alle disposizioni contenute nella presente nota.

Cordiali saluti

Il Dirigente di Sezione
dott. Giuseppe LELLA

PM